



CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Proposta di deliberazione n. 22 del 08/03/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 del 31.03.2018

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola ex art. 24, co 1 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175.

L'anno 2018 il giorno ventuno il mese marzo alle ore 11.30, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata nella forma di legge.

Presiede l'adunanza l'**Onorevole Tuccillo Domenico**, nella qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti i sigg. assessori:

		A	P	Firma
On. TUCCILLO DOMENICO	SINDACO		X	
Avv. GIGLIO GIOVANNI	VICE SINDACO		X	
ING. CONTE ANTONIETTA	ASSESSORE		X	
Dott. Di LORENZO GENNARO	ASSESSORE	X		
Arch. IAZZETTA MARIA CRISTINA	ASSESSORE		X	
Sig. MANZO ANTIMO	ASSESSORE		X	
AVV. POLITO MADDALENA	ASSESSORE		X	
Arch. SIRICO LUIGI	ASSESSORE		X	

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Generale **DOTT. FULVIO GENGHI**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che

- negli ultimi anni si sono susseguiti diversi atti normativi, numerosi e frammentari, tutti ispirati all'esigenza di contenimento dell'utilizzo dello strumento giuridico e di efficientamento del sistema avendo riguardo soprattutto alla sostenibilità anche finanziaria delle scelte organizzatorie;
- tra di essi, la legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, la quale pone a carico degli enti pubblici coinvolti l'obbligo di avviare a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. In questo contesto, gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, di riforma delle amministrazioni pubbliche, contengono la delega legislativa per il riordino e la sistemazione del quadro giuridico anche attraverso un testo unico, ovvero il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 **rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, entrato in vigore il 23.09.2016, costituisce difatti il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).



Premesso in particolare che,

- attraverso il predetto provvedimento normativo, il legislatore ha inteso realizzare un bilanciamento, tra obiettivi pubblici di carattere strategico ed efficiente gestione societaria e delle risorse pubbliche statuendo che le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, dovranno essere applicate in modo funzionale, non solo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, bensì anche alla razionalizzazione e riduzione della spesa;
- ai sensi del predetto T.U.S.P (cfr art. 4 co 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Premesso ulteriormente che

l'Ente Comunale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co 2, del T.U.S.P:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

....omissis...

- ed in particolare (cfr. comma 4) per *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. omissis... tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”.*

Rilevato che

- per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'Ente Comunale deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che

- l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai commi 1 e 2 in continuità con la legge di stabilità per l'anno 2015, dispone che *“.....le amministrazioni*



pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” – per le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra richiamato;
- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Tenuto conto altresì che

- le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che

- il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:
 1. **Afragol@Net Srl Unipersonale** – quota 100%
 2. **Porta della Campania** – Società di trasformazione urbana della Città di Afragola SpA – quota del 100%
 3. **Città del Fare** – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. – quota del 15,83%.

Preso atto che

- per quanto riguarda la **società Città del Fare S.c.p.a.**, essa non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa e nel corso dell'ultimo quinquennio diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare S.c.p.a., ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;
- per quanto riguarda, invece, la società **Porta della Campania SpA**, Società di trasformazione urbana della Città di Afragola, costituita giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, il cui capitale sociale è integralmente detenuto (100%) dal Comune di Afragola, la stessa non ha a tutt'oggi attivato il proprio oggetto sociale, di modo che la stessa risulta non operativa;
- la predetta società, difatti, non ha personale dipendente, è attualmente amministrata da un Amministratore Unico, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, ed è dotata, ai sensi di legge, di un Collegio Sindacale retribuito con compiti di revisione;
- a tutt'oggi, non vi era stata l'attivazione della predetta società e della conseguente impossibilità di attuare le previsioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'8 luglio 2015 ovvero l'utilizzo della stessa per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e trasformazione urbana in corso di programmazione e/o progettazione, che il Collegio dei Revisori aveva già reiteratamente invitato il Consiglio Comunale ad assumere determinazioni nel senso dello scioglimento della Società Partecipata Porta della Campania SpA;
- la stessa Amministrazione preso atto della nota prot. n. 0044663 del 02.11.2016 a firma dell'Assessore alle Partecipate nella persona del Vice Sindaco Avv. Giglio, inviata al Dirigente del Settore Risorse Strategiche Dott. Marco Chiauzzi e per conoscenza al Sindaco e all'Amministratore Unico della Società Porta della Campania SpA, alla luce delle recenti disposizioni del D.lgs 175//2016 nonché della mancata attivazione della Società Porta della Campania SpA e della conseguente impossibilità di attuare le previsioni di cui alla Deliberazione del n. 29 dell'8 luglio 2015, confermava l'intendimento



dell'Amministrazione di proporre al Consiglio Comunale la cessazione di detta società, attraverso la liquidazione della stessa, ovvero di ricorrere ad altra operazione straordinaria, atta a conseguire il medesimo obiettivo nel modo più celere e tempestivo possibile;

- con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016**, è stato **deliberato lo scioglimento della società Porta della Campania SpA**, ed il liquidatore non è stato ancora nominato.

- per quanto riguarda la società **Afragol@Net Srl Unipersonale**, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 CF. e partita IVA 05025651216, capitale sociale €. 15.000,00. Società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, la stessa è attiva;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, e con successiva **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016**,



avente ad oggetto **"Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica"**

ha provveduto ad approvare una relazione tecnica da cui scaturisce l'importanza per l'ente comunale dell'affidamento in house providing alla società Afragol@net Unipersonale srl, ad apportare le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonché ad approvare lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

Preso ulteriormente, atto che

- per la società Afragol@net srl Unipetsoanle, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, predisposto nel rispetto della normativa sopra evidenziata, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata;
- predetto contratto di servizio e lo statuto comunale modificato, hanno rispecchiato quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, le cui disposizioni hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Tenuto conto che

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Afragola, è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità delle recenti disposizioni legislative, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica, allegata alla presente (all. 1) che forma parte integrante e sostanziale;

Tenuto ulteriormente conto che

- dall'analisi effettuata, la società Afragol@net srl Unipersonale rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art 4 co 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed inoltre ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4 comma 4, il quale così recita: "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*";

- la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì "attività amministrativa in forma privatistica", ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali;

- la società **Afragol@Net Srl Unipersonale** assicura i servizi di cui sopra, attraverso 30 dipendenti, distribuiti in **4 aree e precisamente:**

1. Area Finanziaria;

2. Area Tecnica;

3. Area Informatica;

4. Area Amministrativa.

- la società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise nelle predette n. 4 (quattro aree);

- il modello gestionale "*in house*" garantisce l'effettiva capacità di produzione dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva;
- la peculiarità dell'affidamento *in house providing* per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

Considerato che

- non sussistono le fattispecie di alienazione cui all'art 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016 dell'unica società partecipata del Comune di Afragola, Afragol@net srl Unipersonale, difatti:
 1. la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale è dotata di 30 dipendenti ed un Amministratore Unico il quale svolge la sua attività senza alcun compenso. Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto della predetta società, la rappresentanza dell'Amministratore Unico a norma dell'art 2475 bis c.c. è generale. La nomina dell'Amministratore Unico a norma dell'art. 2479, comma 2, n. 2 c.c. avviene con decisione del socio, che può revocarlo in ogni tempo anche senza giusta causa, con adeguata e non impugnabile motivazione, e senza che da ciò derivi il diritto per l'amministratore revocato al risarcimento degli eventuali danni. L'Amministratore Unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e dura in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni., lo stesso deve, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Afragola;
 2. Non vi sono altre società che svolgono attività simili, si tratta di una società *in house providing*, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza;
 3. la predetta società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola in n. 4 (quattro) aree: 1. Area Finanziaria, 2. Area Tecnica, 3. Area Informatica, 4. Area Amministrativa;

4. nel triennio precedente, la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito un fatturato medio, pari ad €. 1.083.041,33 e pertanto ha superato un milione di euro;
5. negli esercizi precedenti la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito solo risultati positivi;
6. per i costi di gestione, la società che è a totale capitale pubblico, sostiene i costi relativi alla sola consulenza fiscale (bilancio, paghe e contributi) nonché il costo di un collaboratore esterno di supporto pari a circa €. 12.000,00,
7. attualmente la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, è l'unica società partecipata detenuta dall'Ente Comunale, poiché le altre due società partecipate Città del Fare e Porta della Campania, sono in liquidazione come precedentemente indicato, non vi è alcuna possibilità di procedere ad accorpamenti o fusioni.



- il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica Operativo munita dei relativi allegati, adottato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015 il quale nello specifico, ha previsto azioni atte a raggiungere gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Legge 190/2014, che solo la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, ha realizzato;

Vista

la relazione tecnica di cui all'allegato 1;

Viste

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 con la quale è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare;

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016 con la quale è stato deliberato lo scioglimento della Società Porta della Campania;

Visto altresì, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016 con la quale è stato modificato lo Statuto della società Afragol@net Srl ed approvato dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per

l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica"

Ritenuto, altresì che

l'Amministrazione comunale, alla luce della relazione tecnica di cui all'allegato 1, delle predette Deliberazioni, nonché delle recenti disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare dell'art 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, possa procedere:

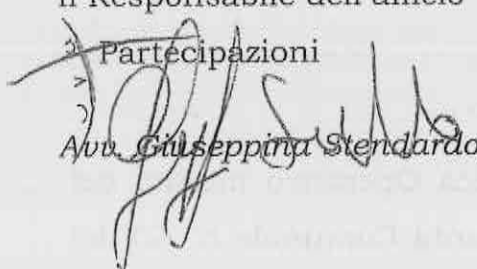
1. alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

A tal fine, la Giunta Comunale debba proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Afragola, e la non alienazione della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione non in liquidazione, per le motivazioni espresse nella relazione allegata.

Afragola, 08.03.2017

Il Responsabile dell'ufficio

Partecipazioni


Ann. Giuseppina Stendardo

Il Dirigente del Settore Risorse

Strategiche


Dott. Marco Chialuzzi

L' ASSESSORE ALLE PARTECIPATE

LETTA e fatta propria la relazione istruttoria che precede per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

LETTA e fatta propria la relazione allegata;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore;

VISTO, altresì, il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO Il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Di proporre al Consiglio Comunale di:

- 1) approvare la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni, per il Comune di Afragola;
- 2) approvare la relazione allegata (all. 1), in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) non alienare, per le ragioni espresse nella relazione allegata, la società Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione societaria non in liquidazione del Comune di Afragola;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti
- 6) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

L'Assessore alle Partecipate

Avv. Giovanni Giglio



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che in merito all'oggetto, sono pervenute la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Risorse Strategiche Dott.M. Chiauzzi, e dell'Assessore di riferimento, Avv. G.Giglio;

Che la stessa risulta annotata al numero 22 del Registro delle proposte della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Risorse Strategiche, Marco Dott. Chiauzzi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, e della Dott.ssa G.Flagiello, in ordine alla regolarità contabile come previsto dall'art.49 del vigente T.U.EE.LL.

Con voti unanimi, resi ed espressi e forme di legge

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale di:

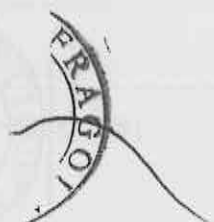
- 
- 1) approvare la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni, per il Comune di Afragola;
 - 2) approvare la relazione allegata (all. 1), in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3) non alienare, per le ragioni espresse nella relazione allegata, la società Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione societaria non in liquidazione del Comune di Afragola;
 - 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;
 - 5) Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti
 - 6) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Settore Risorse Strategiche



Relazione tecnica

INDICE

Premessa	4-5
Capitolo 1 Riferimenti normativi	6-7
Capitolo 2 Le attuali società partecipate del Comune di Afragola	8-9
2.1 Società Città del Fare S.c.p.a.	10
2.2 Società Porta della Campania S.p.A.	11-12
2.3 Società Afragol@net srl Unipersonale	13-15
Capitolo 3 Attività svolte dalla società Afragol@Net Srl Unipersonale e finalità istituzionali dell'ente	16-22
Capitolo 4 <i>Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società in house providing, Afragol@net srl Unipersonale.</i>	23-24
Capitolo 5 <i>Analisi comparativa tra gestione diretta e gestione esternalizzata. Mercato Elettronico - Convenienza economica</i>	25-35
Capitolo 6 <i>Valutazione comparativa rispetto alla possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche destinate alla società.</i>	36-37
6.1 Sostenibilità Finanziaria	38
Capitolo 7 <i>La scelta del mantenimento della società parte partecipata. Compatibilità del Sistema</i>	39-42

Capitolo 8 Art. 20 D.Lgs 175/2016 - Insussistenza delle fattispecie di alienazione obbligatoria di cui all'art. 20, comma 2.	43-45
Capitolo 9 conclusioni	46-48



[Handwritten signature]

Premessa

Gli enti territoriali, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite perseguono finalità sociali ed il soddisfacimento dei bisogni della comunità di riferimento. Finalità e bisogni che, nel corso degli ultimi anni, hanno subito notevoli mutamenti in ordine alle modalità e alle organizzazioni impiegate per realizzare quelle finalità.

Difatti la gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici sono state oggetto di numerose modifiche legislative ed interventi regolatori, spesso incoerenti e contraddittori, che non hanno certo contribuito a rendere l'azione e gli interventi degli Enti locali più semplici. Anzi, la P.A. si è trovata ad affrontare scadenze ed adempimenti che, quando iniziati, potevano essere superati dalla norma che, nel frattempo approvata, abrogava quanto già avviato.

In questa condizione di scarsa chiarezza e di confusione giuridico - istituzionale, gli Enti locali hanno comunque assunto un nuovo orientamento nella gestione degli interventi a rilevanza collettiva. Invero, si è assistito al passaggio da un modello di *government*, impostato sul tradizionale schema di funzionamento dell' autorità pubblica e sulla produzione diretta di beni e servizi, ad un modello di *governance*, secondo il quale l'Ente locale interviene in un sistema di relazioni ed azioni.

Si tratta di un passaggio "culturale" ed "istituzionale" che, conseguentemente, implica che il governo della comunità non si realizzi più, esclusivamente, tramite la struttura organizzativa dell'Ente locale, ma si sviluppi attraverso l'attività degli enti, associazioni, società partecipate, aziende speciali ed altre strutture pubbliche e private che rientrano nel "perimetro" di competenza dell'ente locale.

Agli Enti locali, secondo questa prospettiva, viene pertanto affidata la "regia" dei servizi che interessano le comunità locali e il coordinamento dei vari attori "preposti" all'erogazione e organizzazione di quei servizi, affinché la loro azione sia indirizzata verso il raggiungimento del benessere collettivo, in una logica tendenzialmente unitaria. Regia che, tuttavia, necessita di essere collocata nella sua naturale cornice, segnatamente, identificando finanche l'intervento "diretto" attraverso le società *in house*, organismi di delegazione interorganica che l'Ente

locale ritiene, date le condizioni istituzionali e territoriali, essere lo strumento più adeguato ed efficace per conseguire le finalità istituzionali.

In effetti gli Enti locali, possono provvedere ai bisogni della comunità attraverso:

1. l'esternalizzazione dei servizi a favore di imprenditori singoli o società a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
2. le società miste, in cui il socio privato sia scelto mediante gara;
3. formule giuridico- organizzative strumentali, che permettono agli stessi enti territoriali di esercitare un controllo analogo a quello che debbono realizzare per le attività e i servizi gestiti attraverso il proprio apparato burocratico - amministrativo, così come stabilito dalla disciplina comunitaria.

La relazione che segue, propedeutica alla adozione degli atti volti alla revisione straordinaria delle società partecipate detenute dall'Ente comunale, evidenzia l'importanza alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia di società partecipate, all'interno dell'Ente locale della non alienabilità dell'unica società partecipata a tutt'oggi esistente, Afragol@net srl Unipersonale.

Laddove, come si spiegherà nel dettaglio in seguito, le altre due società partecipate sono in liquidazione.



Capitolo 1

Riferimenti normativi

Negli ultimi anni è particolarmente cresciuta l'attenzione dell'opinione pubblica e della magistratura contabile sulle ricadute che gli enti e le società partecipate possono determinare sui bilanci degli enti pubblici.

La Corte dei Conti, esprimendosi a più riprese sul tema, ha evidenziato la criticità delle numerose società partecipate pubbliche, nella prospettiva della buona gestione delle risorse pubbliche. Ciò ha indotto il Legislatore ad intervenire più volte soprattutto con riguardo agli enti territoriali e locali (Comuni, Province, Regioni) e persino ad istituzioni, come le Università.

Gli atti normativi che si sono susseguiti, numerosi e frammentari, sono stati tutti ispirati all'esigenza di contenimento dell'utilizzo dello strumento giuridico e di efficientamento del sistema avendo riguardo soprattutto alla sostenibilità anche finanziaria delle scelte organizzative.

Tra di essi, la legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, pone a carico degli enti pubblici coinvolti (enti regionali e locali, università, ecc.) l'obbligo di avviare a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. In questo contesto, gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, di riforma delle amministrazioni pubbliche, contengono la delega legislativa per il riordino e la sistemazione del quadro giuridico anche attraverso un testo unico.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 **rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, entrato in vigore il 23.09.2016, costituisce difatti il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Il su indicato decreto legislativo interviene, dunque, significativamente sulla materia, attraverso disposizioni che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, fissano principi chiari, definendo condizioni per l'accesso o il mantenimento delle

partecipazioni, come anche ruoli e responsabilità degli amministratori pubblici come degli organi di governo delle stesse società.

Attraverso il predetto provvedimento normativo, il legislatore ha inteso realizzare un bilanciamento, tra obiettivi pubblici di carattere strategico ed efficiente gestione societaria e delle risorse pubbliche.

Attraverso una innovativa tecnica legislativa, il legislatore dichiara che le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, dovranno essere applicate in modo funzionale, non solo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, bensì anche alla razionalizzazione e riduzione della spesa.

In particolare, assume una spiccata importanza l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il quale in continuità con la legge di stabilità per l'anno 2015, dispone che *".....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.



Capitolo 2

Le attuali società partecipate del Comune di Afragola

Il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. **Afragol@Net Srl Unipersonale** – quota 100%
2. **Porta della Campania** – Società di trasformazione urbana della Città di Afragola SpA – quota del 100%
3. **Città del Fare** – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. – quota del 15,83%.

Preliminarmente, appare opportuno, prima di descrivere ogni singola società partecipata, fare un cenno in merito all'adozione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della connessa Relazione Tecnica, da parte dell'Ente Comunale.

In esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 611 e 612 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, è stato predisposto, anche avvalendosi delle risultanze della attività svolte in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 86/2014, lo schema di Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica, riguardanti le su indicate società partecipate dal Comune di Afragola.

Il predetto Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica Operativo munita dei relativi allegati, è stato adottato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015 e nello specifico, ha previsto le azioni che di seguito si riportano, atte a raggiungere gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Legge 190/2014, in particolare:

a. Per la **società partecipata Afragol@net Unipersonale srl:**

1. modifica dello statuto della società Afragol@net srl Unipersonale per

- precisarne l'oggetto sociale;
- rafforzare il «controllo analogo»;

- implementare la corrispondenza ai requisiti dell'in house providing.

2. riassetto della società Afragol@net srl Unipersonale per ottenere una migliore organizzazione del lavoro e un miglioramento della produttività.

3. revisione dei contratti di servizio tra Afragol@net ed il Comune di Afragola per una razionalizzazione delle attività ed un migliore controllo dei risultati;

*b. Per la società **Partecipata Porta della Campania S.p.A.**:*

a. attivazione operativa di Porta della Campania S.p.A., attribuendole, tra l'altro:

1. la progettazione/realizzazione delle opere a farsi nell'ambito delle risorse previste dall'accordo procedimentale con RFI (al netto degli interventi già in corso di progettazione/realizzazione la cui tempistica risulti incompatibile);

2. le attività necessarie allo sviluppo del piano di trasformazione urbana relativo all'area TAV ed oggetto della prima fase dello studio di fattibilità realizzato in esito al Protocollo di Intesa sottoscritto con ACEN;

c. per la società Partecipata Città del Fare S.c.p.a.:

la verifica dell'attuale partecipazione societaria in Città del Fare S.c.p.A..



2.1 Società Città del Fare S.c.p.a.

Per quanto riguarda la società partecipata **Città del Fare S.c.p.a.**, si rappresenta quanto segue.

La predetta società consortile, è stata costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., dell'art. 2, comma 203 lettera "d" della legge 23.12.1996 n. 662, della Deliberazione del CIPE in data 21.3.97, del D.M. 31.7.2000 n. 320; in analogia a quanto dispone l'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, quale società consortile per azioni a capitale totalmente pubblico.

Essa, ha ad oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni di: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Castello di Cisterna, Casalnuovo di Napoli, Mariglianella, Pomigliano d'Arco e Crispano. Si prevedono a tal fine quattro fondamentali campi operazionali in cui la società è impegnata, nei limiti delle attribuzioni e delle titolarità ad essa delegate.

Nella società Città del Fare S.c.p.a., il Comune di Afragola ha una partecipazione azionaria pari al 15,83% del capitale sociale.

Nonostante gli sforzi profusi, la società non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa e nel corso dell'ultimo quinquennio diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare S.c.p.a., ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014.

Nominando il liquidatore nella persona dell'Avv. Maria Pia Napolitano.



2.2 Società Porta della Campania SpA

Quanto alla società **Porta della Campania SpA**, Società di trasformazione urbana della Città di Afragola, si rappresenta quanto segue.

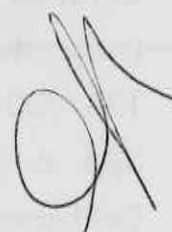
La predetta società costituita giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, il cui capitale sociale è integralmente detenuto (100%) dal Comune di Afragola, non ha a tutt'oggi attivato il proprio oggetto sociale, di modo che la stessa risulta non operativa. La predetta società, difatti, non ha personale dipendente, è attualmente amministrata da un Amministratore Unico, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, ed è dotata, ai sensi di legge, di un Collegio Sindacale retribuito con compiti di revisione.

 Atteso che a tutt'oggi, non vi era stata l'attivazione della predetta società e della conseguente impossibilità di attuare le previsioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'8 luglio 2015 ovvero l'utilizzo della stessa per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e trasformazione urbana in corso di programmazione e/o progettazione, che il Collegio dei Revisori aveva già reiteratamente invitato il Consiglio Comunale ad assumere determinazioni nel senso dello scioglimento della Società Partecipata Porta della Campania SpA.

Inoltre, la stessa Amministrazione preso atto della nota prot. n. 0044663 del 02.11.2016 a firma dell'Assessore alle Partecipate nella persona del Vice Sindaco Avv. Giglio, inviata al Dirigente del Settore Risorse Strategiche Dott. Marco Chiauzzi e per conoscenza al Sindaco e all'Amministratore Unico della Società Porta della Campania SpA, alla luce delle recenti disposizioni del D.lgs 175//2016 nonché della mancata attivazione della Società Porta della Campania SpA e della conseguente impossibilità di attuare le previsioni di cui alla Deliberazione del n. 29 dell'8 luglio 2015, confermava l'intendimento dell'Amministrazione di proporre al Consiglio Comunale la cessazione di detta società, attraverso la liquidazione della stessa, ovvero di ricorrere ad altra operazione straordinaria, atta a conseguire il medesimo obiettivo nel modo più celere e tempestivo possibile. 

Pertanto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento della società Porta della Campania SpA.

Per quanto di nostra conoscenza, il liquidatore non è stato ancora nominato.



2.3 Società Afragol@Net Srl Unipersonale

Quanto alla società **Afragol@Net Srl Unipersonale**, si rappresenta quanto segue.

La predetta società, ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 CF. e partita IVA 05025651216, capitale sociale €. 15.000,00. Società con un unico socio, quale il Comune di Afragola.

La società Afragol@Net Srl Unipersonale, attualmente opera in favore del Comune di Afragola, quale unico committente, fornendo servizi in ragione di affidamenti diretti variamente assentiti e sviluppati nel corso del tempo in ragione di diversificate esigenze emergenti di volta in volta.

In particolare, detti affidamenti sono stati in parte assentiti anteriormente alla recente evoluzione normativa in materia di partecipazioni pubbliche e di *in house providing*.

Nello specifico, la società di cui sopra, dalla sua costituzione ha assicurato al Comune diversi servizi ed attività in forza dei seguenti contratti di servizio stipulati nel corso del tempo e precisamente: 1. contratto Rep. 2967 del 2 maggio 2005 prorogato fino al 30 giugno 2016, 2. contratto aggiuntivo REP n. 3154 del 20 febbraio 2008, 3. contratto del 12 dicembre 2009, 4. contratto del 24 marzo 2009, 5. contratto del 15 dicembre 2009 che non è mai stato attivato.

La medesima società assicura i servizi di cui sopra, attraverso 30 risorse umane di cui 29 impiegate *full time* per 40 ore settimanali, ed 1 unità impiegata *part time* per 20 ore settimanali, distribuite su solo due giorni.

Alla luce del richiamato Piano Operativo e della connessa Relazione Tecnica, i competenti Uffici comunali hanno provveduto a:

- a) Elaborare una “*Relazione illustrativa sullo stato della Partecipata in ‘house providing’ Afragol@net srl Unipersonale e proposta di evoluzione*”, la quale attesta, alla luce delle disposizioni normative vigenti, la necessità e convenienza per l'ente comunale del mantenimento della predetta società, anche al fine del contenimento dei costi per lo svolgimento di attività

strumentali, senza che tale mantenimento confligga con l'esigenza di promozione dinamica della concorrenza volta a limitare lo svolgimento di attività economica da parte della pubblica amministrazione in mercati in cui si rivela efficiente e sufficiente attività degli operatori privati (sussidiarietà economica);

- b) predisporre lo schema delle modifiche da apportare allo Statuto della società Afragol@net srl Unipersonale;
- c) formulare una bozza di convenzione con la società Afragol@net srl Unipersonale, restando inteso che la stessa, ove approvata e sottoscritta, sostituirà integralmente ogni e qualsivoglia ulteriore contratto, convenzione e/o accordo tra il Comune di Afragola e detta società in materia di affidamento di servizi.

Difatti, in seguito l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, e con successiva **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016**, avente ad oggetto **"Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica"** ha provveduto ad approvare una relazione tecnica da cui scaturisce l'importanza per l'ente comunale dell'affidamento in house providing alla società Afragol@net Unipersonale srl, ad apportare le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonché ad approvare lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

Di conseguenza sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, predisposto nel rispetto della normativa sopra evidenziata, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata.

Il predetto contratto di servizio e lo statuto comunale modificato, hanno rispecchiato quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, le cui disposizioni hanno a oggetto la costituzione di società da parte di

amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolar modo si è attuato quanto prescritto del predetto Decreto Legislativo, così come di seguito sarà specificato.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Capitolo 3

Attività svolte dalla società Afragol@Net Srl Unipersonale e finalità istituzionali dell'ente

Ai sensi dell'art 4 co 1 del D.Lgs 175/2016, " *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Pertanto tale società rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art 4 co 2 ed inoltre ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4

comma 4, il quale così recita: “ *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*”.

Difatti, il comma 4, oltre a quanto già richiamato sull'esclusività dell'oggetto sociale delle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti, prevede - quale principio generale - che le società *in house* operino in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

La norma in questione (cfr lett. d art 4 co 2), consente la partecipazione societaria pubblica, finalizzata ad auto produrre beni o servizi “strumentali” all’ente o agli enti pubblici partecipanti, in alternativa all’esternalizzazione mediante gara, purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi concorrenziali dettati dal diritto comunitario e dal diritto nazionale.

Sono strumentali all’attività dell’ente pubblico tutti quei beni e servizi erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Trattasi cioè di quegli organismi societari chiamati a svolgere non attività di impresa bensì “attività amministrativa in forma privatistica”, ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell’ente territoriale controllante e strettamente necessari all’espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività e servizi rivolti essenzialmente alla stazione appaltante e non al pubblico.

La società **Afragol@Net Srl Unipersonale** assicura i servizi di cui sopra, attraverso 30 dipendenti.



In particolare, si evidenzia che i 30 dipendenti della su indicata società sono distribuiti in **4 aree** e precisamente:

- 1. Area Finanziaria;**
- 2. Area Tecnica;**
- 3. Area Informatica;**
- 4. Area Amministrativa.**

I predetti dipendenti sono ripartiti nelle modalità di cui alla seguente tabella:

<u>1. Area Finanziaria</u>	<u>n. 5 dipendenti</u>
<u>2. Area Tecnica e del Patrimonio</u>	<u>n. 14 dipendenti tra cui n. 5 operai</u>
<u>3. Area Informatica</u>	<u>n. 3 dipendenti</u>
<u>4. Area Amministrativa</u>	<u>n. 8 dipendenti</u>

Nello specifico.

1. L'area Finanziaria, comprende l'attività di supporto ai tributi, alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle paghe e stipendi e al bilancio. Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: supporto alla rendicontazione della GESET, controllo sui ruoli Equitalia, supporto alla definizione delle richieste degli sgravi e dei rimborsi, della rendicontazione equitalia, supporto alla consulenza per i tributi locali ed IMU, supporto alla elaborazione mensile dei cedolini paga del personale dipendente, supporto alla elaborazione di tutti i mandati di pagamento inerenti gli stipendi mensili con relativi atti di trasmissione alla tesoreria comunale, supporto alle attività di calcolo e di controllo mensile dei contributi CPDEL, CPI, INADEL, TFR, IRAP, ed IRPEF, nonché alla gestione delle pratiche relative ai riscatti ed alle ricongiunzioni, supporto alla gestione delle pratiche di cessione del quinto e piccoli prestiti, supporto al calcolo e gestione mod. DM10 e relativo invio telematico, al calcolo e gestione mod. UNIMENS e relativo invio telematico, al calcolo e gestione dei mod. DMA e relativo invio telematico, supporto al calcolo e alla gestione del mod. 770 e relativo invio telematico, supporto al calcolo e alla gestione dei modelli CUD, di tutte le posizioni INAIL con invii telematici delle dichiarazioni annuali, supporto al

calcolo e alla gestione del Conto Annuale e relativo invio telematico e dei mod.PA04 dei dipendenti in pensione, supporto al calcolo e alla gestione dei corrispettivi per Consiglieri Comunali, Sindaco, Assessori con relativi atti di impegno spese, liquidazioni ed elaborazione mandati di pagamento, nonché dei versamenti obbligatori alle rispettive casse professionali di appartenenza, supporto al calcolo e alla gestione dei corrispettivi dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, supporto alla gestione dei capitoli di bilancio riferiti alle attività di cui sopra, con variazioni di bilancio, assestamento e identificazione dei residui attivi e passivi, previsione annuale della spesa del personale, previsione annuale del fabbisogno del personale, supporto alla gestione CAAF quale sostituto d'imposta per mod. 730 ed assistenza fiscale per tutti i dipendenti, supporto alle dichiarazioni IVA, IRAP ed invio telematico, dichiarazione UNICO ed invio telematico, modelli F24 INPS mensili ed invii telematici, Modelli F24 Erario-IRPEF-Codici Tributi 1001/1004/1007/1040-Addizionali, Modelli F24 accise per pagamenti INPGI, trasmissione CUD, trasmissione modulistica relativa agli assegni familiari per i dipendenti della società, supporto all'ufficio spesa mediante stampe delle determinazioni da liquidare, supporto all'ufficio Entrate attraverso il riepilogo delle situazioni di cassa giornaliera ed alla stesura delle reversali, supporto alla predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione e dei relativi certificati nonché di tutti gli atti e gli adempimenti contabili di programmazione finanziaria.

Tali attività sono rese attualmente da n. 5 dipendenti della società Afragol@net Unipersonale srl, tra cui una quota parte con il servizio di stenotipia.

2. L'area Tecnica comprende il supporto all'attività propria del Settore Servizi al Territorio ed Edilizia Pubblica nonché il supporto all'attività del settore Servizi Generali. Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: supporto alle attività dell' Edilizia Privata, delle opere pubbliche, delle reti e strade, del recupero urbano e PIU EUROPA, supporto alla progettazione di impianti sportivi e manutenzione straordinaria Edilizia Scolastica, supporto alle attività relative ai Permessi di Costruire, Piano Casa, alle Agibilità, alle S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ed alle C.I.L. (Comunicazione di inizio Lavori), di cui

al DPR 380/01 e ss.mm.ii, supporto per l'attuazione di strumenti urbanistici esecutivi e supporto nella struttura del SUED, supporto alle attività inerenti all'Ufficio Condono Edilizio, sopralluoghi in ausilio all'A.G., in funzione di supporto, supporto all'Ufficio Lavori Pubblici, supporto alle attività relative ai servizi cimiteriali, alla sicurezza del lavoro del personale comunale, supporto alle attività inerenti all'ufficio patrimonio quali utilizzazione di software specifici per alloggi ERP, verifica su sistemi FISCO, Agenzia delle entrate, Sister, piani di rateizzo, protocollazione, visure, verifiche, inserimento e aggiornamento dati degli conduttori alloggi ERP.

Tali attività sono rese attualmente da n. 14 dipendenti della società Afragol@net Unipersonale srl, tra cui i dipendente volge l'attività lavorativa a part time (50%), 2 dipendenti sono quota parte per il servizio di stenotipia e 5 sono operai di 2° livello.

Quanto agli OPERAI di 2° livello, questi svolgono nello specifico attività di piccola manutenzione, tinteggiatura pareti, interventi negli uffici, interventi idraulici, manutenzione strade, verde pubblico, pulizia aree verdi nel cimitero.

1. **L'area Informatica** comprende l'attività di supporto ai servizi informatici e al presidio del CED comunale di Piazza Municipio e di Contrada Leutrek.

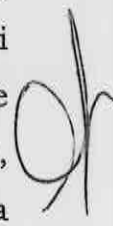
Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: intervento manutentivo sugli apparati informatici in dotazione dell'ente, attività d'interventi da remoto e on-site su apparecchiature informatiche delle sedi (circa 600 dispositivi (PC, stampanti, device di rete ed altro) distribuiti su 8 sedi, gestione servizi on line (portali comunali: popolamento giornaliero dati, gestioni utenze cittadini/imprese, applicativi comunali), posta elettronica, dominio di autenticazione, gestione parco macchine multifunzioni/fotocopiatrici, gestione utenze portale del dipendente, gestione terminali presenze nonché gestione delle presenze dei dipendenti della società Afragol@net, supporto alla gestione del sistema degli atti amministrativi, supporto alla gestione del software della Trasparenza Amministrativa, gestione sistema antivirus, gestione del sistema di condivisione dati, gestione software della microsoft, gestione del sistema

PEC. Le predette attività si possono ricondurre nelle seguenti aree funzionali:

- **GESTIONE SERVIZI ON-LINE [PORTALI COMUNALI]** [(popolamento gionaliero, gestione utenze cittadini/imprese), APPLICATIVI COMUNALI]
- **PRESIDIO DEI DUE CED COMUNALI** [monitoraggio server, monitoraggio rete, interventi 1° livello (protezione dati, posta, dominio...)]
- **MANUTENZIONE HW/SW** su circa 250 PDL (Postazioni di Lavoro) per un totale di oltre 600 dispositivi informatici.

Tali attività sono rese attualmente da n. 3 dipendenti della società Afragol@net Unipersonale srl a tempo pieno, e quota parte da n. 2 dipendenti, nonché da un collaboratore esterno che ha un contratto stipulato con la società.

 **4. L'area Amministrativa** ricomprende diverse attività correlate a più servizi, tra i quali i Servizi Demografici (Anagrafe, elettorale, stato civile), protocollo, politiche sociali, SUAP ed organi istituzionali. Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: supporto alla protocollazione dei documenti, alla meccanizzazione degli atti giudiziari con rilascio della documentazione agli utenti, supporto alla gestione software e hardware delle carte d'identità, scannerizzazione dei cartellini e delle foto dei cittadini implementando la banca dati informatica anagrafica Halley, scannerizzazione e caricamento su supporto informatico sia mensile che annuale di cartellini delle carte d'identità, gestione per la validazione dei codici fiscali con l'Agenzia delle Entrate con relativo collegamento con il siatel e con l'ina (indice nazionali delle anagrafi); gestione giornaliera della posta elettronica istituzionale e della posta elettronica certificata (pec) con relativo smistamento della posta ai vari settori; servizio di consulenza software e hardware su apparecchiature informatiche in giacenza all'ufficio anagrafe e relativo contatto con il ced, supporto gestione del software degli atti di nascita e dei relativi adempimenti, contatti con gli operatori halley per la risoluzione dei problemi di 1° livello relativi alla singola procedura informatica inerente al servizio stato civile mediante l'apertura dell'anomalia tramite il supporto tecnico dell'halley informatica, supporto, al funzionamento del Servizio SUAP/Attività Produttive per la costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e



dei collegamenti con l'utenza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici a disposizione del citato Servizio, supporto alla gestione - in entrata ed in uscita - del flusso delle pratiche telematiche che pervengono all'indirizzo PEC, gestione telematica Inps deleghe ai C.A.F. convenzionati, gestione deleghe SGATE- Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche-gas, supporto alla gestione dello Sportello Telematico: Variazioni, rettifiche anagrafiche e fiscali per le prestazioni sociali ai sensi degli artt. n. 65 e n. 66 legge 448/98, accesso banca dati Inps per verifiche e acquisizione di attestazioni ISEE e ISE legge n. 130/2000 per la concessione delle prestazioni sociali, supporto alla convocazione settimanale della 1-2-3-4-5 e 6 Commissione, i cui lavori si tengono dal lunedì al venerdì, supporto alla convocazione mensile della Conferenza dei Capigruppo; supporto alle revisioni dinamiche ordinarie, straordinarie e semestrali, supporto alla gestione dell'anagrafe degli amministratori locali, supporto alla gestione dell'albo scrutatori e presidenti di seggio, della leva militare (teleleva), dell' albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, supporto alla gestione delle tessere elettorali e tagliandi elettorali, supporto alla gestione dell'anagrafe AIRE elettori, adempimenti in merito alle consultazioni elettorali e rapporti con la prefettura, inserimento database ministero dell'interno, stampa liste elettorali sezionali, gestione delle liste aggiunte.

Tali attività sono rese attualmente da n. 8 dipendenti della società Afragol@net Unipersonale srl, tra cui n. 2 dipendenti quota parte per il servizio di stenotipia e per i servizi informatici.

Quanto alla STENOTIPIA si rappresenta quanto segue.

Tale attività viene svolta quota parte, da n. 4 dipendenti della società e consiste nell'assistenza e registrazione del consiglio comunale, verbalizzazione delle sedute, immissione dati e lavorazione degli stessi mediante programma di assistenza per sbobinare.

Le sedute del Consiglio Comunale, hanno in media una durata che va da un minimo di 40 minuti circa ad un massimo di 8 ore (dati riferiti all'anno 2015). All'anno si tengono all'incirca n. 14 sedute di Consiglio Comunale.

Capitolo 4

Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società in house providing, Afragol@net srl Unipersonale.

La società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise nelle n. 4 (quattro aree) su riportate.

Il modello gestionale "*in house*" garantisce l'effettiva capacità di produzione dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva.

Orbene, la peculiarità dell'affidamento *in house providing* per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

Difatti l'ente comunale è costituito da n. 232 dipendenti di cui n. 59 appartenenti al corpo della Polizia Municipale. Inoltre, un dato particolarmente esaustivo è il fatto che la spesa del personale compreso la società partecipata, è inferiore al 18%.

In particolare, alla luce della normativa vigente in materia di blocchi assunzionali, nonché del un gran numero di dipendenti che negli ultimi tempi è stato posto in quiescenza, difatti nell'anno 2015 sono stati posti in quiescenza n. 14 dipendenti, nell'anno 2016 al momento n. 8 e per l'anno 2017 ne sono previste molti altri, l'alternativa utile per fronteggiare tutto ciò è quella del ricorso all'affidamento *in house providing* ovvero al mantenimento della stessa società partecipata che svolge l'attività di supporto da un decennio.

Di conseguenza il ricorso al supporto delle 30 risorse della società Afragol@net srl Unipersonale per gli uffici comunali, garantisce il soddisfacimento dei bisogni

della comunità a cui sono preposti propri gli Enti locali, tenendo presente il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i criteri di economicità e di specialità sopra richiamati, il capitolo successivo ricorrendo ad un'analisi comparativa con il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ipotesi di una gestione esternalizzata, mette in evidenza l'importanza per l'ente comunale della presenza della società in *house providing* nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

Difatti, l'attività di supporto de quo, realizzata dalla società Afragol@net srl Unipersonale, viene svolta in maniera personalizzata dai singoli dipendenti relativamente alle esigenze delle n. 5 aree del Comune interessate.

Senza il predetto supporto l'ente incorrerebbe in gravi difficoltà al fine di poter fronteggiare i propri fini istituzionali.

In particolare, al fine di individuare le ragioni che giustificano il mantenimento nonché la convenienza economica, si è proceduto ad un'analisi comparativa tra gestione diretta e gestione esternalizzata, ponendo l'attenzione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, rispetto ai servizi ivi offerti.



Capitolo 5

Analisi comparativa tra gestione diretta e gestione esternalizzata. Mercato Elettronico - Convenienza economica

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non è altro che il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nell'ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.

Il Mercato Elettronico, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio per tutte le Amministrazioni dal 2012, garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità.

Nello specifico, Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.

Ciò posto quindi, è configurabile un obbligo, in capo a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 il 6 luglio 2012, (recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), di approvvigionarsi facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. 207/2010. Al fine di meglio valutare l'effettiva capacità del modello gestionale "in house" di produrre i servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva come richiesto dall'art 34 comma 20 del D.l 179/2012, si è provveduto ad effettuare un'analisi comparativa.

1. AREA FINANZIARIA

Quanto **all'Area Finanziaria** che comprende l'attività di supporto ai tributi, alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle paghe e stipendi e al bilancio, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il Bilancio sul MEPA sono state individuate alcune società tra le quali **la CGC srl e la PARAGON Advisory** le quali svolgono soltanto un'attività di consulenza specialistica ovvero offrono al mercato servizi integrati di consulenza economica, giuridica e finanziaria in favore del sistema delle imprese, del settore pubblico e delle autorità di regolazione centrali e locali.

L'attività di supporto ed assistenza agli uffici comunali relativa al *data entry* della contabilità finanziaria ed il supporto all'elaborazione dei documenti contabili fondamentali, non trova riscontro sul MEPA.

Tale attività viene svolta in maniera personalizzata sulle esigenze dell'Area Finanziaria del Comune.

Per quanto riguarda i tributi e le entrate, sul MEPA è stata individuata la società **KIBERNETES**, la quale prevede ricorrendo ad un software, l'Istituzione di un sistema che prevede la Ricostituzione delle informazioni conosciute dall'Ente sul proprio software gestionale e rappresentazione cartografica mediante una banca dati Unificata, realizzazione del sistema catasto, installazione software cartografico, con predisposizione di mappe e dati catastali, servizio di acquisizione dell'aerofotogrammetria e predisposizione del livello grafico degli edifici, supporto all'Ente nell'affrontare autonomamente le complesse fasi di bonifica, aggiornamento e gestione dei dati TARI/TARSU/TARES, permettendo così un sostanziale recupero dell'imposta evasa od elusa, attivazione di uno sportello che consente ai cittadini di sottoporre all'attenzione dell'ufficio tributi le opportune controdeduzioni, acquisizione dell'archivio delle utenze del comune con registrazione dei dati su un gestionale specifico e comparazione con le informazioni derivanti da catasto, costruzione, aggiornamento, ottimizzazione e bonifica delle informazioni della banca dati IMU, attivazione di un efficace controllo dell'evasione proseguendo e potenziando l'attività d'accertamento e verifica sui fabbricati, sulle aree edificabili e sui terreni, modulo che consente la gestione della TASI.

Attualmente al servizio dei tributi è assegnato un solo dipendente della società mentre per il servizio entrate un dipendente quota parte con il servizio della stenotipia.

La portata del software proposta dalla società *KIBERNETES*, è molto più ampia rispetto a quanto realmente realizzi l'ufficio tributi dell'ente comunale.

Difatti è stata affidata alla società **GE.SE.T. ITALIA** la gestione e la riscossione dei tributi, nello specifico TARI e tributi minori.

Inoltre le attività che svolgono i dipendenti della società Afragol@net sia per i tributi che per le entrate non è altro che quella di supporto agli uffici cui sono preposti.

2. AREA TECNICA E DEL PATRIMONIO

Quanto *all'Area Tecnica* le attività di supporto che sono svolte dai dipendenti della società allocati presso l'ufficio tecnico, si sostanziano nel supporto alla progettazione dei lavori pubblici nonché nel supporto per la definizione amministrativa per permessi a costruire, DIA e condoni. Si tratta di servizi di natura strumentali e di supporto agli uffici dell'ente comunale.

Attraverso l'affidamento in house dei predetti servizi, si è proceduto a migliorare sia il livello quantitativo che qualitativo del progetto lavorato, attraverso la maggiore flessibilità organizzativa propria della struttura privata e attraverso la costante ricerca di ottimizzazione dei costi. Inoltre, attraverso la partecipata, si è sviluppata una sola interlocuzione integrativa tra gli addetti operativi e il titolare dell'istanza.

Per quanto attiene alla progettazione di lavori pubblici si è proceduto alla costruzione per il gruppo di progettisti impegnati, di un approccio metodologico formalizzato e proceduralmente univoco, ma allo stesso tempo flessibile. Formalizzato nel senso che si è presentato come sufficientemente rigoroso da essere facilmente utilizzabile e riconoscibile. Flessibile perché viene continuamente aggiornato allo scopo di rispondere alle condizioni specifiche che si presenteranno durante la redazione del progetto.

Da un'analisi della documentazione presente agli atti relativa ai dati economici rilevati nei diversi settori e da un'attenta lettura del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.04.2016 è emerso che per gli anni 2017-2018 sono previste la realizzazione di opere pubbliche per un importo di circa €. 138.000.000,00.

La predetta attività necessiterà di un'azione amministrativa programmatica ed efficace al raggiungimento degli obiettivi preposti, pertanto le unità lavorative per ogni singola professionalità risulteranno strategiche ed altamente funzionali nello svolgimento di attività di supporto al personale dell'ente coinvolto.

Infatti la enorme mole di procedimenti amministrativi di verifica e controllo da attuare nelle diverse fasi di realizzazione delle opere pubbliche che vanno dalla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino all'assistenza alla direzione lavori e alle altre figure professionali, rendono indispensabile e fondamentale l'attività di supporto della società in house providing.

Pertanto al fine di valutare in termini economici l'azione di coadiuvazione del supporto di quest'ultima alle attività di cui sopra, si è eseguito un raffronto tra i costi da sostenere in caso di incarico esterno alle sole attività in argomento, seguendo lo schema di calcolo delle relative parcelle professionali fornite dai rispettivi Ordini e i costi da sostenere impiegando personale della partecipata per lo svolgimento delle medesime attività di supporto.

Il raffronto di cui sopra ha evidenziato che i costi afferenti all'utilizzo del personale di cui alla partecipata risultano ampiamente inferiori a quelli da sostenere in caso di incarico esterno al professionista abilitato o a società di servizi, in quanto per un importo lavori pari a €. 138.000.000,00 di opere pubbliche si stima una percentuale relativa alle competenze di supporto pari a circa € 3.000.000,00 i due anni, mentre il costo da sostenere per le medesime competenze effettuate dal personale della predetta partecipata per lo stesso arco temporale è di circa €. 1.800.000,00.

Inoltre si rappresenta che la predetta somma da corrispondere alla partecipata è inclusiva anche dello svolgimento delle medesime attività afferenti al settore Assetto del Territorio, nel quale l'attività di supporto viene svolta nell'ambito della

evasione di istanze relative a pratiche edilizie quali SCIA, CIL, CILA, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, PERMESSI DI COSTRUIRE, PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA E CONDONI EDILIZI VARI, pertanto il parametro di convenienza risulta ulteriormente vantaggioso rispetto al quadro complessivo delle attività da svolgere.

Ad ulteriore suffragio della previsione del dato di convenienza dell'ente nell'utilizzare lo svolgimento dei predetti servizi la *società in house providing* deriva da una facile consultazione delle entrate incamerate dall'ente relativamente agli oneri concessori e diritti di segreteria dovuti di cui alle predette istanze e da un numero di pratiche evase nei diversi anni.

Infatti le predette somme sono aumentate mediamente il triplo rispetto a quelle relative agli anni prima dell'affidamento di tali servizi alla società partecipata avvenuta nell'anno 2009, stesso aumento rilevato in percentuale rispetto al numero di pratiche evase.

Quanto agli operai, essi sono assegnati all'ufficio tecnico e svolgono attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il loro costo relativamente alle attività che esplicano in supporto dell'ente comunale è pari ad €. 100.000,00.

In effetti per l'ente comunale il ricorso ad un contratto di appalto per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, comporterebbe un costo pari ad €. 700.000,00 l'anno (come da stima effettuata dal Settore Edilizia Pubblica) ed ampiamente superiore in quanto ogni singolo affidamento a prescindere dall'importo comporterebbe un dispendio di energie ed un'impiego di personale i cui costi aumenterebbero in modo esponenziale rispetto al più facile ed immediato impiego delle unità.

Inoltre per il predetto servizio manutentivo occorre sottolineare che la rapida e diretta disposizione del personale della partecipata costituisce uno strumento di fondamentale importanza per dare risposte immediate al continuo proporsi di situazioni e problematiche riguardanti la manutenzione degli immobili comunali.

Quanto **al Patrimonio**, a seguito di una ricerca sul MEPA è stata individuata la **società "INTERAZIONE srl"**, la quale svolge la fornitura dei servizi di gestione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, che consiste nell'aggiornamento completo annuale/triennale per l'anno 2014-2015-2016 esternalizzato ad un prezzo *Annuale di € 650,00 + IVA 22%* o *Triennale di € 1.850,00 + IVA 22%*.

Tale società nello svolgimento della sua attività, richiederà all'Ente tutti i documenti necessari per movimentare i flussi di carico e scarico dell'inventario in base agli acquisti/alienazioni intervenute nel periodo di competenza, fornire il Conto del Patrimonio dell'anno precedente e tutte le stampe necessarie per la corretta gestione degli adempimenti normativi in materia di inventario. In tale importo è compresa anche l'elaborazione completa del Conto del Patrimonio.

L'intervento dell'aggiornamento periodico dell'inventario è così articolato: Preventiva richiesta agli uffici competenti e successiva raccolta ed esame dei documenti disponibili presso l'Ente quali fatture, od altri documenti contabili, al fine di determinare la descrizione, il valore e la data di carico e scarico dei beni mobili acquisiti nell'anno di riferimento (oppure dismessi/ceduti) avendo cura di indicare i vari centri di costo a cui il bene è stato assegnato. Per i beni immobili è necessario fornire gli atti giuridici (ad esempio rogiti notarili di acquisizione/cessione, delibere di esproprio, atti di permuta, ecc.); per la corretta valorizzazione del patrimonio immobiliare si devono fornire altresì i documenti contabili attestanti eventuali manutenzioni straordinarie o stati di avanzamento di opere in corso eseguiti su i fabbricati e/o reti demaniali di proprietà dell'Ente riferiti al periodo di competenza. Si dovranno comunicare inoltre eventuali variazioni nell'elenco dei centri di costo nel caso di accorpamento tra due o più centri, eliminazione causa vendita dell'immobile o aggiunta a seguito di acquisizione di fabbricati o aree esterne, nonché eventuali variazioni nell'attribuzione degli stessi a diversi consegnatari rispetto all'anno precedente; Si applicheranno i criteri di ammortamento secondo le disposizioni del D.Lgs 267/2000, elaborando le relative quote ed il piano di ammortamento tenendo conto del limite economico risultante dal regolamento di contabilità.

Rimane a carico del personale dell'Ente la sola etichettatura dei beni mobili oggetto dell'aggiornamento contabile annuale.

E' stata individuata, altresì, la società *KIBERNETES* la quale per il predetto servizio, offre un software che garantisce di ottenere il perfetto aggiornamento dell'Archivio inventariale e patrimoniale richiesto dalla Corte dei Conti; l'aggiornamento normativo e metodologico del personale in materia di inventario e patrimonio; adempimenti richiesti dal Piano delle alienazioni, alla luce della Sentenza n. 340/2009 della Corte Costituzionale. Il tutto attraverso la verifica dei dati dell'Ente, la formazione della banca dati finalizzata alla costruzione dell'Archivio Patrimoniale, relazione al rendiconto, conto del Patrimonio, formazione e trasferimento di known-how al personale interno dell'ente.

All'ufficio patrimonio sono attualmente incardinati n. 2 dipendenti della società Afragol@net di cui uno a tempo parziale pari al 50%.

In effetti alla luce delle attività poste in essere sia dalla la società "INTERAZIONE sfl" che dalla società *KIBERNETES*, le quali entrambi ricorrono all'installazione di un software gestionale, si rileva che affidando all'esterno il predetto servizio, non vi sarà contenimento dei costi in quanto gran parte delle stesse attività offerte, sono già svolte prevalentemente dai dipendenti comunali e minimamente (50%) dal dipendente della società Afragol@net, al quale sarà assegnato il compito di supporto al predetto ufficio ed in particolare supporto all'utilizzazione del software specifico per alloggi ERP, verifica su sistemi FISCO, Agenzia delle entrate, Sister, piani di rateizzo, protocollazione, visure, verifiche, inserimento e aggiornamento dati degli conduttori alloggi ERP, attività queste non offerte dal Mercato Elettronico.

3. AREA INFORMATICA

Quanto ***all'Area Informatica***, da una analisi di mercato si è constatato che in convenzione CONSIP è attualmente presente la convenzione "Reti locali 5" in cui tra i servizi presenti c'è anche un servizio di presidio on-site di un operatore rete ad un costo di €. 32.175,00 (oltre IVA). Tale tipologia di servizio in convenzione CONSIP è confrontabile, per profilo/competenza ed orario di lavoro, a quello necessario per coprire i servizi di **"GESTIONE SERVIZI ON-LINE"** e di **"PRESIDIO DEI DUE CED COMUNALI"**. Per quanto riguarda il servizio di **MANUTENZIONE HW/SW** non sono presenti convenzioni CONSIP ma sul MePA sono presenti servizi di "assistenza PC" ad un costo orario minimo di 25 euro/ora

(oltre IVA), tale costo può essere utilizzato quale parametro di confronto con il costo orario di un operatore di Afragol@net.

Dai dati suindicati si è sviluppata la tabella comparativa dei costi del servizio offerto dal mercato e quello offerto dalla Società Afragol@net.

SERVIZI INFORMATICI DI BASE		ORE UOMO/ANNO	COSTO ORARIO MePA	COSTO ORARIO AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE MePA
MANUTENZIONE HW/SW SU PDL		996	30,5	---	18.577,16	30.376,00
UNITÀ UOMO TIPOLOGIA	COSTO UNIT. AFRAGOL@NET	COSTO UNIT. MERCATO	COSTO TOTALE AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE MERCATO		
GESTIONE SERVIZI ON-LINE (PORTALI COMUNALI (popolamento gestionale, gestione utenze cittadini/imprese), APPLICATIVI COMUNALI)	0,50 Data Entry	37.154,36	39.253,50	18.577,16	19.626,75	
PRESIDIO CED (monitoraggio server, monitoraggio rete interventi 1° livello (protezione dati posta, dominio...))	2 Operatore C.E.D.	37.154,36	39.253,50	74306,72	78.507,00	
				111.483,08	128.511,75	
				COSTO TOTALE AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE MERCATO	
				RISPARMIO	17.046,67	

Pertanto si riscontra la convenienza economica del servizio informatico svolto dalla società in *House providing*, rispetto a quello di mercato per un risparmio stimato di €17.046,67.

4. AREA AMMINISTRATIVA

Quanto **all'Area Amministrativa** che ricomprende diverse attività correlate a più servizi, tra i quali Servizi Demografici (Anagrafe, elettorale, stato civile), protocollo, politiche sociali, SUAP ed organi istituzionali si rappresenta quanto segue.

Sul MEPA, relativamente ai servizi sociali, sono stati individuati diversi fornitori tra cui la *Società Cooperativa Santa Chiara Onlus* e la *società Abacons*.

Nello specifico, la Società Cooperativa Santa Chiara Onlus offre un servizio di Accreditamento dal Distretto socio-sanitario/ambito territoriale allo svolgimento delle attività oggetto della scheda tecnica di intervento ai sensi della L. 328/2000 ed iscrizione all'Albo delle cooperative sociali ex L. 381/91 e relative norme attuative regionali.

Tutto ciò serve al comune, mentre un dipendente della società partecipata è allocato presso gli uffici sociali del comune di Afragola e svolge attività di supporto fondamentale all'ente stesso. In particolare svolge un'attività di front-office collegata al fatto che lo stesso dipendente è allocato da diversi anni nello

stesso ufficio allo svolgimento del predetto servizio e pertanto, conosce molto bene le esigenze di un settore comunale molto delicato. Inoltre la propria attività di supporto alla gestione dello Sportello Telematico, tra cui: Variazioni, rettifiche anagrafiche e fiscali per le prestazioni sociali ai sensi degli artt. n. 65 e n. 66 legge 448/98, accesso banca dati Inps per verifiche e acquisizione di attestazioni ISEE e ISE legge n. 130/2000 per la concessione delle prestazioni sociali, utilizzo sistema SISTER (AGENZIA DEL TERRITORIO) controlli - visure catastali, utilizzo Software Halley. Tali attività di supporto, pertanto, non si riscontrano sul Mercato Elettronico.

La società *Abacons*, invece, offre la fornitura di un software per la gestione dei servizi sociali e gestisce tutte le tipologie di servizi offerti dagli enti attraverso una piattaforma tecnologica.

Ulteriori tipologie di supporto amministrativo ai servizi sociali non sono reperibili sul mercato elettronico.

FRS
Quanto ~~ai servizi demografici~~, in particolare all'anagrafe ed elettorale si pone in evidenza che tali servizi si riscontrano sul MEPA, in particolare vengono offerti dalla società KIBERNETES attraverso software specifici ed innovativi che consentono di realizzare l'archiviazione digitale di tutta la documentazione prodotta nonché la dematerializzazione dell'intero cartaceo anagrafico. anagrafico. Quanto viene offerto dalla predetta società, non corrisponde alle esigenze dell'ente comunale.

Per quanto riguarda l'anagrafe l'attività di supporto viene svolta da due dipendenti della società mentre per l'elettorale da un solo dipendente.

Lo svolgimento delle predette attività da parte dei suddetti dipendenti è connessa sia alla loro preparazione in campo informatico che tecnico ma in particolar modo, soprattutto per l'attività dell'ufficio anagrafe, dalla conoscenza del territorio. Difatti i 2 dipendenti della società sono allocati all'ufficio anagrafe da più di 20 anni e conoscono molto bene la storia del territorio Afragolese. Inoltre la loro attività di supporto è fondamentale per l'ente stesso poiché attraverso la loro conoscenza collaborano con i dipendenti comunali appartenenti a tale ufficio. Inoltre gli stessi svolgono una copiosa attività di supporto che si esplica attraverso il front-office e back office nonché nell'utilizzo di software specifici.



Inoltre la previsione dell'installazione del software comporterebbe un doveroso collegamento con l'ufficio informatico che dovrebbe mettere a disposizione un dipendente, il quale dovrebbe occuparsi degli aggiornamenti e di uno specifico controllo del server. Attualmente l'ente non ha a disposizione alcuna risorsa umana che potrebbe dedicarsi a ciò.

Quanto all'ufficio elettorale, l'attività resa da un solo dipendente della società acquista grande importanza per l'ente in quanto la stessa svolge la sua attività di supporto ricorrendo a specifiche conoscenze in campo informatico che garantiscono l'attualità dell'attività collegata a continui mutamenti, soprattutto nel periodo delle consultazioni elettorali attraverso il supporto tecnico all'inserimento del database del ministero dell'interno nonché per la stampa delle liste elettorali sezionali, e la gestione delle liste aggiunte.

Quanto alla **Stenotipia**, attualmente tale servizio come sopra ampiamente indicato, viene reso da n. 4 dipendenti che lo svolgono quota parte, rispetto ad altri carichi di lavoro.

Sul MEPA vi è un unico fornitore, la società **LITTVAN STENOTIPIA DI ROLLO DIANDRA**, la quale propone un servizio che ha per oggetto la trascrizione stenotipica computerizzata dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, attraverso la modalità della Stenotipia in Remoto (a distanza).

In particolare la LittVan Stenotipia, allo scopo di fornire un servizio confacente con le attuali normative sulla spending review propone un Servizio in Remoto, mediante l'invio, da parte della stessa Amministrazione, del file audio mp3 trasmesso via e - mail ad un'indirizzo indicato dalla stessa società.

La predetta società trasmetterà, poi, l'elaborato Stenotipico in formato PDF all'indirizzo e-mail indicato dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, l'unità di misura per il corrispettivo è calcolato al Minuto, secondo le indicazioni di seguito indicate:

TARIFFA ORARIA SERVIZIO REMOTO A DISTANZA

stima 1 anno di servizio	0 - 2400 minuti	0,75 € (no addebito IVA)
stima 2 anni di servizio e oltre	Superiore a 2400 minuti	0,67 € (no addebito IVA)

compresi i minuti effettivi di registrazione prodotta in qualità ottimale, inclusi gli intervalli.

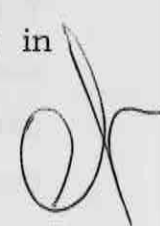
La LittVan Stenotipia si impegna a fornire gli elaborati a mezzo posta elettronica in file PDF, entro il termine di 3 (tre) giorni per le Delibere immediatamente esecutive e 5 (cinque) giorni per le altre, dalla data di trasmissione del file mp3 (esclusi festivi infrasettimanali - sabato, domenica). Per la consegna degli elaborati:

- a. Sino a tre ore di registrazione: 3 (tre) giorni lavorativi, dalla data successiva alla Seduta Consiliare, salvo proroga autorizzata preventivamente dall'Ente.
- b. Per ogni ora di registrazione successiva alle prime 3 (tre): 1 (uno) giorno lavorativo aggiunto ai primi tre giorni.

 Il servizio consiste nella resocontazione stenografica e trascrizione integrale dei verbali con reimpostazione stilistica degli interventi oratori. La consegna del materiale per i servizi sopra indicati sarà essere effettuata via e - mail all'indirizzo indicato dall'Ente. L'Amministrazione Comunale si impegna ad avvisare via e-mail, in tempo utile, la LittVan Stenotipia circa la convocazione della Seduta Consiliare, trasmettendo il relativo Ordine del Giorno.

Le fatture, in quanto emesse da contribuente con Regime Forfettario, non comportano l'addebito dell'IIVA ma devono essere assoggettate all'imposta di bollo di € 2,00 (due/00) a carico di codesta Amministrazione come stabilito dall'art 1199 c.c., se la stessa supera l'importo di € 77,47 (così come approvato da parte dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 185820/2011).

Pertanto considerato che il costo della Partecipata per lo svolgimento del predetto servizio di stenotipia è stimato in € 0, 23 al minuto (*dato riferito all'anno 2015*), mentre il minor costo rilevato sul Mercato Elettronico, per lo stesso servizio è preventivamente di €. 0, 75 al minuto, emerge in modo palese la convenienza dell'ente all'utilizzo della società in house per lo svolgimento del servizio in argomento.



Capitolo 6

Valutazione comparativa rispetto alla possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche destinate alla società.

Alla luce di quanto fin qui esposto e soprattutto ponendo l'attenzione sulle n. 4 aree di operatività della società *in house providing* all'interno dell'ente comunale, appare opportuno rappresentare quanto segue.

In effetti, sia per quanto riguarda l'area finanziaria che quella amministrativa, le attività di supporto, che attualmente vengono svolte dai dipendenti della società Afragol@net s.r.l. Unipersonale, non trovano alcun riscontro nell'ambito del mercato elettronico.

Il mercato elettronico, spesso ricorre all'utilizzo ed all'installazione di software gestionali, offrendo servizi che al momento l'ente comunale riesce a garantire ricorrendo alla propria forza lavoro.

Quanto all'area informatica e tecnica, si è riscontrato la convenienza economica del servizio sia informatico che tecnico svolto dalla società in *House providing*, rispetto a quello di mercato.

In particolare, relativamente all'area tecnica il supporto alla progettazione di lavori pubblici garantisce un elevato contenimento dei costi. Si tratta di una produzione di attività capace di coinvolgere non solo i "portatori di interesse", ma le vive e organizzate articolazioni della nostra società civile: associazioni, comitati di quartiere, sindacati, categorie professionali e produttive. In una parola sono stati costituiti laboratori permanenti di pianificazione concertata, nei quali la società è diventata primo attore e portatore degli interessi del Comune.

Tutto ciò ha consentito un risultato della produzione urbanistica più aderente alla realtà urbana su cui si intende agire nonché una crescita democratica e partecipativa della struttura sociale ed economica e riduce i rischi di ricorsi, dovuti ad errori, incomprensioni, resistenze aprioristiche.

L'attività di supporto di cui sopra, viene svolta anche nell'ambito della evasione di istanze relative a pratiche edilizie quali SCIA, CIL, CILA, AUTORIZZAZIONI

EDILIZIE, PERMESSI DI COSTRUIRE, PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA E CONDONI EDILIZI VARI, pertanto il parametro di convenienza risulta ulteriormente vantaggioso rispetto al quadro complessivo delle attività da svolgere in quanto ciò che viene versato alla società è comprensivo sia del supporto alla progettazione sia del supporto alla evasione delle su citate istanze.

Pertanto, la conferma della convenienza economica dell'affidamento alla società in house providing e del conseguente mantenimento della stessa, è data da una mera consultazione delle entrate incamerate dall'ente relativamente agli oneri concessori e diritti di segreteria dovuti di cui alle predette istanze e da un numero di pratiche evase nei diversi anni.

Infatti le predette somme sono aumentate mediamente il triplo rispetto a quelle relative agli anni prima dell'affidamento di tali servizi alla società partecipata avvenuta nell'anno 2009, stesso aumento rilevato in percentuale rispetto al numero di pratiche evase.

Inoltre anche per quanto riguarda il servizio di stenotipia è più conveniente per l'ente che sia svolto dai dipendenti della società in House providing, atteso che da una comparazione dal servizio offerto dal mercato elettronico la spesa sostenuta dall'ente è ampiamente inferiore.

Ne consegue un enorme contenimento dei costi dato anche dal fatto che il costo complessivo del personale rappresenta circa il 98% dei costi totali dell'impresa. Atteso che trattandosi di attività di supporto alle attività proprie dell'ente comunale, la società in house providing utilizza i mezzi dell'ente comunale stesso.

Inoltre tutto ciò è stato garantito anche dal fatto che a tutt'oggi le risorse umane della società, sono diminuite di 1,5 unità a seguito di una dimissione ed una riduzione oraria di lavoro (passaggio da full-time a part-time) nonché dal fatto che l'amministratore unico non riceve alcun compenso.



6.1 Sostenibilità Finanziaria

L'ente comunale può sostenere finanziariamente il mantenimento della società *in house providing*, in quanto nel Bilancio di Previsione armonizzato 2016 – 2018 vi è uno stanziamento sui capitoli 45 e 198/5 più che sufficiente a gestire per il prossimo triennio le spese necessarie per la gestione *in house providing*.

In particolare, nel redigendo Bilancio di previsione 2017-2019, si è preso atto del nuovo contratto di servizio, unificando i due capitoli ed inserendo le risorse necessarie allo svolgimento dello stesso.

Inoltre a garanzia del servizio reso dalla società partecipata è data dal ricorso al pagamento mediante fatturazione.

Difatti Comune di Afragola provvede ad effettuare i pagamenti presso la Tesoreria comunale, mediante il versamento alla Società a seguito di fatturazione delle prestazioni eseguite. La fatturazione viene effettuata con scadenza mensile.

Capitolo 7

La scelta del mantenimento della società parte partecipata. Compatibilità del Sistema

Il Comune di Afragola, ha deciso per il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale e della non alienazione della stessa, sia per la convenienza economica fin qui ampiamente esposta, compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, sia per la sostenibilità economica da parte dello stesso ente ma per la categoria della medesima società ovvero perché si tratta di una società *in house providing*.

Difatti, trattandosi di una società *in house providing*, l'amministrazione esercita un controllo analogo sulla stessa.



Il controllo analogo viene definito dal testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2016), come la situazione in cui l'amministrazione esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della società controllata.

In particolare, il modello *dell'in house providing* richiede che la società affidataria sia, in sostanza, una diramazione organizzativa dell'Ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'Ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio".

Il "controllo analogo", inteso nei sensi della "dottrina Teckal", non postula necessariamente anche il "controllo", da parte del socio pubblico, sulla società e, in via consequenziale, su tutta l'attività, sia straordinaria sia ordinaria, da essa posta in essere, assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell'art. 2359 c.c., essendo, invece, sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati.

Il requisito del "controllo analogo" non sottende una logica "dominicale", rivelando piuttosto una dimensione "funzionale": affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda

simmetricamente un "controllo" della *governance societaria*. Il predetto requisito, postula un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento; risulta quindi indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci.

In sostanza, ciò che rileva ai fini della legittimità dell'affidamento non è la circostanza della configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società in house, bensì l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata.

Le modalità, poi, attraverso le quali tale influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata, possono concretizzarsi sono declinate nelle numerose decisioni della giurisprudenza interna e comunitaria sul tema, che possono così sintetizzarsi: il consiglio di amministrazione deve essere privo di poteri gestionali rilevanti; l'impresa non deve acquisire una vocazione commerciale, che renda precario il controllo dell'ente pubblico; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante; l'ente deve essere titolare del potere di nomina e di revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Sul punto, sentenza Consiglio di Stato, sez V, 26 agosto 2009, n. 5082 *"..risulta quindi, indispensabile che tutte le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante"*; sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 *"in diritto va premesso che secondo la giurisprudenza comunitaria il "controllo analogo" dei soci pubblici sulla società in house costituisce un "potere assoluto" di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del*

soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo".

Il "controllo analogo", così come delineato dalla normativa su citata, trova ampio riscontro all'interno dell'Ente Comunale.

Cardine del controllo analogo è legata al fatto che così come l'Amministrazione da indirizzi ai Dirigenti i quali gestiscono i servizi, gli uffici e le risorse ad essi assegnate, così agli stessi Dirigenti dell'ente, viene affidata un'area della società Afragol@net che gestiscono alla stregua dei propri uffici e con il personale della società stessa.

Di conseguenza il controllo che viene esercitato sulla società è assimilabile a quello esercitato dall'Ente locale sui propri servizi.

Inoltre, tutto ciò viene avvalorato ancor più, attraverso l'istituzione nel Servizio Bilancio - Fonti di Finanziamento" del Settore "Risorse Strategiche" di un ufficio per il coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo sulle aziende partecipate, sia attraverso l'organo del collegio sindacale/revisori che è lo stesso dell'ente comunale. Misure quest'ultime, conformi ai principi di buona Amministrazione dell'Ente, rafforzative della scelta dell'ente per il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale.

In base alle relative disposizioni, è fuor di dubbio che il funzionamento della società ricade nella competenza esclusiva dell'organo esecutivo della stessa, il quale permane in ogni caso il solo organo responsabile dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

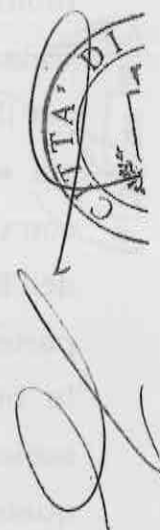
Infine si rappresenta che la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

I principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.), che impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi.

Nello specifico, il principio di economicità vincola la p.a. all'uso accorto delle proprie risorse, obbligandola a perseguire i propri obiettivi con il minor costo.

Ciò trova pieno riscontro nel ricorso all'affidamento *in house providing* ed al conseguente mantenimento della società Afragol@net srl Unipersonale in quanto, come ampiamente dimostrato nella presente analisi, per alcune attività è l'unico strumento per consentire all'ente di rendere alcuni servizi e per altre attività è chiaramente lo strumento più conveniente.

Il principio di pubblicità soddisfa l'esigenza di un controllo democratico da parte dei cittadini sull'attività della P.A., stante l'obbligo ad essa imposto di pubblicare, comunicare o rendere accessibili notizie, documenti, atti e procedure.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "C. DI" at the top and "MUNICIPALITÀ DI AFRAGOLA" around the bottom edge. The signature is a stylized, cursive script.

Capitolo 8

Art. 20 D.Lgs 175/2016 - Insussistenza delle fattispecie di alienazione obbligatoria di cui all'art. 20, comma 2.

La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, ai sensi dell'art. 20, un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle amministrazioni, prodromico, previa ricognizione dell'esistente, ad una valutazione razionale circa le scelte, poi, concretamente da attuare.

Il comma 2 dell'art. **20 D.Lgs 175/2016, statuisce che:** "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Relativamente alla società partecipata Afragol@net srl Unipersonale si rappresenta che non sussistono le fattispecie di alienazione di cui all'art 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016 difatti:

1. la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale è dotata di 30 dipendenti ed un Amministratore Unico il quale svolge la sua attività senza alcun compenso. Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto della predetta società, la rappresentanza dell'Amministratore Unico a norma dell'art 2475 bis c.c. è generale.

La nomina dell'Amministratore Unico a norma dell'art. 2479, comma 2, n. 2 c.c. avviene con decisione del socio, che può revocarlo in ogni tempo anche senza giusta causa, con adeguata e non impugnabile motivazione, e senza che da ciò derivi il diritto per l'amministratore revocato al risarcimento degli eventuali danni.

L'Amministratore Unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e dura in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni., lo stesso deve, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Afragola.

2. Non vi sono altre società che svolgono attività simili, si tratta di una società in house providing, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

La predetta società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola in n. 4 (quattro) aree: 1. Area Finanziaria, 2. Area Tecnica, 3. Area Informatica, 4. Area Amministrativa.

3. Nel triennio precedente, la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito un fatturato medio, pari ad €. 1.083.041,33 e pertanto ha superato un milione di euro.

4. Negli esercizi precedenti la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito solo risultati positivi.

5. Quanto ai costi di gestione, la società che è a totale capitale pubblico, sostiene i costi relativi alla sola consulenza fiscale (bilancio, paghe e

contributi) nonché il costo di un collaboratore esterno di supporto pari a circa €. 12.000,00.

6. Atteso che attualmente la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, è l'unica società partecipata detenuta dall'Ente Comunale, poiché le altre due società partecipate Città del Fare e Porta della Campania, sono in liquidazione come precedentemente indicato, non vi è alcuna possibilità di procedere ad accorpamenti o fusioni.
7. L'analisi del Bilancio della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, degli ultimi quattro anni ha prodotto la seguente tabella:



	2012	2013	2014	2015
Fatturato	1.043.889	1.115.899	1.056.737	1.076.488
Gestione operativa	66.056	44.760	12.925	12.146
Spese del personale	1.009.567	1.041.632	995.151	994.862
utile	18039	-26184	23144	10.585
ROE	55,34%	44,54%	- 64,95%	22,90%
ROI	2,43%	9,67%	2,25%	2,04%
ROS	4,01%	6,33%	1,22%	1,13%

Capitolo 9

Conclusioni

Preso atto che in questi ultimi anni, si è assistito sempre più ad un proliferare della legislazione statale in materia di enti partecipati dalla Pubblica Amministrazione, tale da ricondurre alla necessità di contenere e quindi limitare i costi ad essi attribuibili con lo scopo del contenimento della spesa pubblica. Per tale ragione, difatti, gli organismi partecipati sono sottoposti a peculiari vincoli di spesa pubblica, alle norme sulla trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e anticorruzione di cui alla legge 190/2012.

Pertanto la *Governance* dell'Ente Comunale non può prescindere dal controllo delle attività dei propri organismi gestionali partecipati, con i seguenti obiettivi specifici:

1. tutelare la concorrenza sul mercato;
2. contenere la spesa pubblica anche attraverso azioni di efficientamento dei servizi resi.

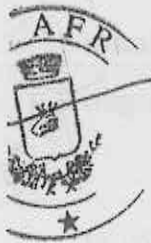
Difatti, il Comune di Afragola, alla luce delle disposizioni di cui legge n. 244/2007, art. 3 comma 27, non ha provveduto a costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito dei propri livelli di competenza.

Dall'analisi appena effettuata, si può desumere che:

1. Alcune attività sono rese esclusivamente per l'utilizzo della partecipata quali ad esempio: l'attività di supporto ed assistenza agli uffici comunali relativa al *data entry* della contabilità finanziaria ed il supporto all'elaborazione dei documenti contabili fondamentali; l'attività di supporto all'ufficio patrimonio per l'utilizzo del software specifico per alloggi ERP, per la verifica su sistemi FISCO, Agenzia delle entrate, Sister, per i piani di rateizzo, per la protocollazione, le visure, le verifiche nonché per l'inserimento e aggiornamento dei dati degli conduttori alloggi ERP; l'attività

di front-office del servizio sociale, collegata alla conoscenza delle esigenze di un settore comunale molto delicato, l'attività di supporto alla gestione dello Sportello Telematico, tra cui: Variazioni, rettifiche anagrafiche e fiscali per le prestazioni sociali ai sensi degli artt. n. 65 e n. 66 legge 448/98, accesso banca dati Inps per verifiche e acquisizione di attestazioni ISEE e ISE legge n. 130/2000 per la concessione delle prestazioni sociali, utilizzo sistema SISTER (AGENZIA DEL TERRITORIO) controlli - visure catastali, utilizzo Software Halley, in quanto l'Ente Comunale non riesce a produrre tali servizi in economia, per le ragioni espresse sopra, e gli stessi non sono reperibili su mercato.

2. Alcune attività non possono essere rese dall'Ente Comunale per le motivazioni di cui sopra, ma nell'analisi tra il ricorso al mercato e l'affidamento *in house providing*, il secondo metodo si lascia preferire per l'economicità e parità di servizio reso, come ad esempio: la stenotipia, l'attività di piccola manutenzione resa dagli operai, l'attività di supporto alla progettazione dei lavori pubblici e per la definizione di pratiche amministrative proprie dell'ufficio tecnico nonché il servizio informatico.



Alla luce di quanto sopra, si può concludere per la convenienza per l'Ente Comunale di mantenere la società partecipata *in house providing* Afragol@net srl Unipersonale.

La revisione straordinaria prevista dal D.Lgs. 175/2016 costituisce un aggiornamento del su citato piano operativo dell'Ente comunale adottato ai sensi della legge di stabilità 2015 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015.

Difatti quanto indicato del predetto piano operativo è stato attuato.

Con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016**, avente ad oggetto **"Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica"**, sono state

apportate le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonchè è stato approvato lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

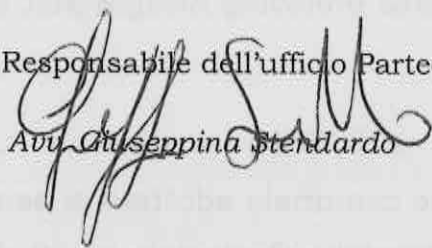
In particolare, attraverso il nuovo contratto di servizio, sono stati affidati i servizi di supporto già affidati con i contratti rep. nn. 2967 del 2 maggio 2005, 3154 del 20 febbraio 2008, del 12 dicembre 2009 e del 24 marzo 2009.

In definitiva, l'ente comunale mantiene attualmente un controllo sulla società Afragol@net srl Unipersonale tale che il controllo che eserciterebbe sui servizi affidati alla società sarebbe analogo a quello che esercita sui servizi che gestisce in economia.

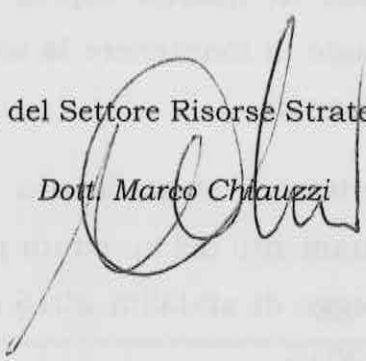
Il detto controllo è stato ulteriormente rafforzato attraverso le su indicate modifiche statutarie approvate in schema con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016.

Alla luce di quanto specificato sopra e per le motivazioni indicate nel dettaglio, si ritiene che il Comune di Afragola debba mantenere in vita la società partecipata *in house providing* Afragol@net srl Unipersonale, dando seguito al deliberato al n. 48 citato.

Il Responsabile dell'ufficio Partecipazioni


Avv. Giuseppina Stendardo

Il Dirigente del Settore Risorse Strategiche


Dott. Marco Chilauzzi

OGGETTO: Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. 267/2000.

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme
e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia:

si esprime parere FAVOREVOLE

Data,

Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott. CHIAZZI MARCO

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:



Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott. CHIAZZI MARCO

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità contabile ed alla conformità alle norme
e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia:

si esprime parere FAVOREVOLE

Data,

Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Data,

Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi

IL PRESIDENTE
On. Domenico Tuccillo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fulvio Genghi

SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-04-18 e vi resterà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000, n.267).

IL Messo Comunale
(responsabile della materiale pubblicazione)

Il Dirigente
(Il Responsabile della Segreteria Generale)

La presente deliberazione è stata inserita nell'elenco trasmesso ai Capi-Gruppo Consiliari, giusta nota prot. 15131 del 04-04-18 a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Afragola 04-04-2018

Per il Dirigente
Il Responsabile della Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-18 ai sensi :

☐ dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n..267;

☒ dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n..267

Afragola, 04-04-18

Il Responsabile della Segreteria Generale

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal/i sottoscritto/i

AFRAGOLA	Ufficio/Dirigente	firma
AFRAGOLA	Ufficio/Dirigente	firma
AFRAGOLA	Ufficio/Dirigente	firma
AFRAGOLA	Ufficio/Dirigente	firma
AFRAGOLA	Ufficio/Dirigente	firma
AFRAGOLA	Ufficio/Dirigente	firma
AFRAGOLA	Ufficio/Dirigente	firma